

COMUNE DI ROTONDA
Provincia di Potenza

-----○○○○-----

STATUTO

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 24/03/2000 DELIBERA N. 23
Pubblicato sul BUR n° 40 dell'01.06.2000

MODIFICATO L'ART.N°27, COMMA 6° DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 30.09.2009 DELIBERA N°44
Pubblicato sul BUR n°51 del 16.11.2009

MODIFICATO ED INTEGRATO L'ART.N°72 DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 27.03.2010 DELIBERA N°8
Pubblicato sul BUR n°22 del 01.06.2010

TITOLO I
PARTE GENERALE

ART. 1
PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il comune di Rotonda è un ente locale autonomo nell'ambito dell'unità della Repubblica Italiana, dei principi e delle norme stabilite dalla costituzione, dalle leggi generali, dalla carta europea, dalle leggi sulle autonomie locali e dal presente statuto.

2. Rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali, armonizzando lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali con quelli della Lucania, delle regioni limitrofe e dei comuni con i quali è legato da affinità storicoculturali ed economiche.

3. Il comune di Rotonda con i poteri e gli istituti del presente statuto realizza l'autogoverno della comunità locale, concorrendo al rinnovamento della società e dello stato, riconoscendosi in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale.

4. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello stato, della Regione, della Provincia, della Comunità Montana e del Parco Nazionale del Pollino e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

5. Rivendica per se e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

6. Realizza con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

ART. 2
FINALITÀ

1. Il Comune di Rotonda:

a) Esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche e sociali assegnate dalla costituzione della repubblica. Informa le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti agli obiettivi di piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e religiose, e del completo sviluppo della persona anche attraverso la valorizzazione del ruolo della famiglia. Ispira la propria attività al principio di solidarietà e di piena realizzazione dei diritti di cittadinanza.

b) Opera per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti.

- c) Aderisce alle iniziative rivolte all'attuazione della Carta Europea delle autonomie locali, nonché al processo di trasformazione dei poteri locali, secondo il principio di autogoverno e di ampia partecipazione dei cittadini. Nell'esercizio delle proprie competenze favorisce e sviluppa, anche attraverso forme associative, i rapporti di collaborazione con altri enti locali per le realizzazioni di interesse comune ed aderisce alle associazioni nazionali ed internazionali ritenute idonee a garantire la tutela e la promozione dei comuni interessi delle collettività locali.
- d) Promuove e diffonde una cultura della pace, della solidarietà e della tolleranza.
- e) Garantisce la parità giuridica e l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella società civile, e nella formazione degli organi collegiali comunali e degli enti. aziende ed istituzioni da esso dipendenti, nel rispetto e nella valorizzazione della cultura femminile.
- f) Opera per rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini alla fruizione dei servizi, assicurando la valorizzazione di tutte le risorse umane e materiali.
- g) Riconosce il diritto dei cittadini e delle organizzazioni sociali all'informazione sull'attività politico-amministrativa, con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi pubblici, come premessa ad una effettiva partecipazione democratica, assumendo le iniziative necessario per garantire tale diritto.
- h) Rende effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente ed alla cultura.
- i) Promuove attività ricreative, fisico-motorie e sportive in ogni sua libera manifestazione, l'associazionismo giovanile e dei lavoratori, sia nel centro urbano che nelle contrade.
- l) Salvaguarda e valorizza le risorse naturali, ambientali, territoriali, storiche, artistico-architettoniche, le tradizioni locali (in particolare la festa del santo patrono), gli usi e i costumi, in funzione di un armonico sviluppo turistico e di una sempre migliore qualità della vita, nonché a favorire ogni iniziativa diretta a salvaguardare l'estetica cittadina.
- m) Realizza un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale, di tutela attiva della salute e di abbattimento delle barriere architettoniche, capace di affrontare ogni forma di disagio sociale e personale, anche tramite il responsabile coinvolgimento delle associazioni di volontariato sociale, civile e religioso e promuovendo le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate, dei minori, degli anziani e degli indigenti.
- n) n) Adotta ogni iniziativa per il riconoscimento della piena cittadinanza degli immigrati residenti nel proprio territorio, nonché per favorire la cooperazione internazionale e di integrazione razziale.
- o) o) Promuove uno sviluppo economico che sia socialmente ed ecologicamente compatibile e che valorizzi le peculiarità territoriali e un armonico sviluppo della Valle del Mercure, anche

mediante forme di gestione comprensoriali di servizi pubblici. A tal fine, ispirando la propria azione alla tutela dell'integrità territoriale, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, della qualità dell'ambiente fisico, persegue politiche in favore della salvaguardia del patrimonio faunistico e boschivo, delle risorse idriche e della tutela dell'impresa diretto-coltivatrice, con interventi idonei a promuovere per la popolazione delle campagne e delle aree montane, migliori condizioni di vita e di reddito ed equi rapporti sociali nelle contrade, nonché al loro sviluppo globale ed organico.

p) Instaura rapporti con gli altri comuni, la comunità montana, l'ente parco nazionale del pollino, la provincia e la regione informandoli ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomie.

q) Concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali; alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.

r) Richiamandosi alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dalle Nazioni Unite, riconosce il valore assoluto della vita e della dignità di ogni persona umana come fondamento di libertà, giustizia e pace universale.

s) Garantisce la libera espressione e la tutela degli interessi dei giovani, incentivandone il protagonismo e la partecipazione.

t) Promuove, nell'ambito delle proprie competenze, d'intesa con le associazioni degli emigrati lucani:

1. l'integrazione sociale, culturale e civile dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie con le comunità di provenienza;
2. la conservazione del patrimonio linguistico di origine;
3. la diffusione delle componenti culturali regionali tra le collettività degli emigrati;
4. la diffusione, in tutto il mondo, delle associazioni degli emigrati lucani e rotondesi e lo sviluppo delle relative attività in collegamento con le società di accoglimento.

u) Provvede all'individuazione e gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità.

v) Organizza l'apparato amministrativo comunale in modo da assicurare la trasparenza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa nonché l'efficienza degli uffici e dei servizi che dovrà essere improntata ai criteri della responsabilità e della separazione funzionale fra le attribuzioni proprie degli organi elettivi rispetto a quelle gestionali assegnate al personale amministrativo.

z) È titolare di funzioni amministrative proprie; esercita altresì, ai sensi delle leggi statali e regionali, le funzioni attribuitegli o delegategli.

y) Garantisce la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa.

x) Assicura la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali.

k) Assume il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli comunitari, statali, regionali, provinciali, della Comunità Montana e del Parco Nazionale del Pollino.

j) Assicura la funzione sociale dell'iniziativa economica, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di collaborazione tra pubblico e privato, dell'associazionismo economico e della cooperazione.

ART. 3

TERRITORIO E SEDE

1. Il Palazzo civico, sede legale del comune, è ubicato nel centro abitato del capoluogo.

2. Possono essere istituiti uffici distaccati anche in altri edifici e località del territorio comunale.

3. Il Comune ha un proprio territorio delimitato da apposito piano topografico.

All'interno del suo territorio non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stanziamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; con determinazione del Sindaco, in caso di necessità o per particolari esigenze, possono tenersi in altri luoghi.

ART. 4

STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed uno stemma; quest'ultimo rappresenta una torre merlata di due piani poggiata sulle cime di tre monti con fiume defluente alle pendici.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.

3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione del gonfalone e dello stemma, dei quali il comune è dotato, per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 5

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo,

cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 6

ALBO PRETORIO

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione e diffusione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I

ORGANI DEL COMUNE

ART. 7

ORGANI DI GOVERNO

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello stato.

4. La Giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

5. Agli organi di governo competono le indennità di funzione ed i gettoni di presenza stabiliti dalla legge.

6. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni come previsto al precedente art. 2, lettera v).

7. A coloro i quali compete il gettone di presenza, a richiesta, può essere trasformata tale competenza in una indennità di funzione che non comporti per l'ente maggiori oneri finanziari, secondo quanto stabilito nel regolamento di funzione del consiglio e della giunta.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE - LE COMMISSIONI -I CONSIGLIERI

ART. 8

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte secondo quanto previsto dalla legge, dal presente statuto e dai rispettivi regolamenti di organizzazione e funzionamento

ART. 9

IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, approva il documento programmatico del sindaco che costituisce il principale atto di riferimento sul quale esercita le proprie funzioni di indirizzo e di controllo sull'azione politico - amministrativa. Il Consiglio comunale svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite dalle leggi, dal presente Statuto e dalle norme regolamentari.

2. Il Consiglio non può delegare le sue funzioni ad altri organi.

3. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità e solidarietà al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

4. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione delle politiche, finalità ed obiettivi da raggiungere per aree omogenee nonché l'andamento e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

5. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

ART. 10

COMPETENZE

1. La competenza è determinata dalla legge e disciplinata nel regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio.

ART. 11

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Secondo quanto previsto dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale, sono presentate al Consiglio, da parte del Sindaco, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate nel regolamento del Consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, secondo le modalità indicate dal regolamento:

- a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori;
- ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio secondo le modalità indicate dal regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

ART. 12

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. Ove il Consiglio lo decidesse, la presidenza dello stesso può essere attribuita ad un Consigliere comunale a seguito di elezione, tra i consiglieri eletti. Conseguentemente sarà prevista la figura del vicepresidente da eleggere nella stessa seduta e l'ufficio di presidenza del consiglio comunale.

2. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati da apposito regolamento che, adottato e modificato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, dovrà prevedere, inoltre:

- il numero dei consiglieri per la validità delle sedute, con precisazione che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge all'ente, anche in seconda convocazione, senza computare a tal fine il Sindaco;
- le modalità per la presentazione e la discussione delle proposte;
- il tempo entro cui le proposte da trattare vengono messe a disposizione dei consiglieri;
- le modalità attraverso le quali fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie;
- le modalità attraverso le quali disciplinare la gestione delle risorse attribuite per il funzionamento del consiglio e dei gruppi consiliari costituiti.

ART. 13

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di indagine, di inchiesta, di studio, di controllo e garanzia.

2. Le Commissioni sono composte da soli Consiglieri comunali, con criteri idonei a garantire la proporzionalità dei Gruppi consiliari. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, ove costituite, è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

3. Le Commissioni, nell'ambito delle materie di propria competenza hanno il diritto di ottenere dalla Giunta municipale tutte quelle notizie, dati, informazioni e quant'altro hanno bisogno per l'espletamento del loro mandato, in nessun caso può essere opposto il segreto di ufficio.

4. Alle Commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

5. Alle sedute delle Commissioni possono partecipare il Sindaco e gli Assessori con facoltà di intervento e senza diritto di voto. Le Commissioni consiliari hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali.

6. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto, la durata e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni verranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale.

ART. 14

I CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Esercitano le loro funzioni nei modi stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

3. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge e disciplinati dal regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale.

4. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono garantiti dal Sindaco, nella qualità di Presidente del Consiglio, che assicura, inoltre, il rispetto dei diritti delle opposizioni.

5. I consiglieri decadono per assenteismo quando non presenziano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle sessioni ordinarie.

Il Sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza, maturata da parte del consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta che, comunque, non può essere inferiore a giorni 30 decorrenti dalla data di ricevimento, scaduto questo ultimo termine il consiglio esamina adeguatamente le giustificazioni presentate ed infine delibera.

ART. 15

DIRITTI E PREROGATIVE

1. I consiglieri rappresentando l'intero comune, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le loro opinioni espresse o per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

2. I Consiglieri comunali, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal regolamento del Consiglio esercitano il diritto:

a) di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio;

b) di intervento nella discussione, di emendamento e di voto, nonché di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;

c) di ottenere notizie ed informazioni sull'attività del Comune, sulla gestione dei pubblici servizi, sull'andamento delle aziende ed enti cui il Comune partecipa o controlla, utili per l'espletamento del proprio mandato;

d) di visionare ed ottenere copia degli atti e documenti, nei limiti e con le forme previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti;

e) di ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio, anche attraverso l'attività dei gruppi consiliari.

3. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

4. I Consiglieri sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

5. I Consiglieri, gli Assessori e il Sindaco hanno diritto al patrocinio ed assistenza legale per la difesa in giudizio, per processi instaurati a loro carico per cause derivanti dall'esercizio delle loro funzioni.

6. I Consiglieri sono assicurati contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

7. Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

ART. 16

GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi ed eleggono nel proprio seno i capigruppo.

2. I gruppi consiliari, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco, secondo tempi e modi stabiliti nel regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

3. Ai singoli gruppi consiliari, potranno essere assegnati, inoltre, eventuali idonei locali, quali sedi degli stessi, previa

decisione del consiglio comunale a seguito di valutazione sull'adeguata sistemazione degli uffici e dei servizi per il normale svolgimento delle attività gestionali, sull'adeguata sistemazione degli organi di governo per l'indirizzo ed il controllo politico-amministrativo, nonché sulla eventuale opportunità di disponibilità in favore della istituzione di uffici e servizi di interesse generale: statali, regionali, provinciali, comprensoriali e locali.

4. La costituzione, la organizzazione ed il funzionamento dei gruppi, nonché la designazione dei relativi capigruppo, sono disciplinati dal regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale.

ART. 17

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. Il regolamento del Consiglio dovrà prevedere la conferenza dei capigruppo, disciplinandone i poteri, l'organizzazione ed il funzionamento.

2. Della suddetta conferenza dei capigruppo fanno parte, oltre al sindaco o suo delegato, che la presiede, tutti i capigruppo.

ART. 18

PUBBLICITÀ DELLE SPESE ELETTORALI

1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco e di consigliere comunale devono presentare al momento del deposito della candidatura e delle liste, una dichiarazione sulla spesa che prevedono di sopportare per la campagna elettorale ed a cui intendono vincolarsi.

2. Salvo quanto stabilito dalla legge, il regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale disciplina le modalità di dichiarazione preventiva, di rendicontazione e di pubblicità della documentazione prodotta per le spese sostenute per la propria campagna elettorale.

ART. 19

PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

1. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere ed ogni assessore comunale, anche esterno, deve comunicare, la propria situazione patrimoniale e reddituale secondo le modalità stabilite nel regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale.

CAPO IV
IL SINDACO

ART. 20
PRINCIPI

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di "osservare lealmente la Costituzione italiana".
3. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
5. Secondo quanto previsto nel regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale, il Sindaco provvede sulla base degli indirizzi decisi dallo stesso Consiglio.
6. Il Sindaco, nella sua qualità di presidente del consiglio comunale, qualora questi non sia eletto tra i consiglieri comunali, garantisce e tutela le prerogative ed i diritti dei consiglieri, assicura il rispetto dei diritti delle minoranze, mantiene i rapporti con i gruppi consiliari ed esercita le altre funzioni previste dal presente statuto e dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
7. Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari d'apertura al pubblico degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio; considerando i bisogni e le esigenze complessive e generali degli utenti.
8. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
9. Al Sindaco, quale capo dell'amministrazione, rappresentante, portatore e tutore dei diritti di tutti i cittadini ed in particolare dei più deboli, viene affidata la difesa dei diritti dei bambini.

ART. 21

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune. In particolare il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della legge n. 142/90;
- d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
- e) nomina il segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;
- f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;
- g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali d'urgenza e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili;
- h) informa le popolazioni sulle situazioni di pericolo per calamità naturali o comunque connesse con esigenze di protezione civile, avvalendosi dei mezzi tecnici da individuarsi nei piani di protezione civile;
- i) entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data dell'insediamento, sentita la giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo;
- l) al termine del mandato politico-amministrativo, presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 22

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 23

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri, nel caso in cui non è eletto il presidente del consiglio comunale;
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
- c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare;
- e) assume l'iniziativa e partecipa alle conferenze degli accordi di programma, ferma restando la sua facoltà di delegare Assessori, Consiglieri o Responsabili Amministrativi per la partecipazione alle sue singole sedute;
- f) promuove il coordinamento dell'azione dei diversi soggetti pubblici operanti sul territorio, sia nelle forme di conferenze periodiche o finalizzate a specifici obiettivi, sia con iniziative per attivare flussi e scambi di informazioni sull'attività dei soggetti pubblici di interesse della collettività locale;
- g) rappresenta il comune nell'assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi; egli può nominare per detta incombenza un proprio delegato, dandone tempestiva comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva. Nelle stesse forme può revocare la delega nominando contestualmente il nuovo delegato.

ART. 24

IL VICESINDACO

1. Il Vicesindaco nominato tale dal sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza od impedimento temporaneo di quest'ultimo, nonché in tutti i casi previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

ART. 25

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 26

DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al consiglio diventano efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio, trascorso tale termine la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vice sindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano d'età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

CAP.V

LA GIUNTA MUNICIPALE

ART. 27

PRINCIPI GENERALI

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio, improntando la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza ed orientando, a tal fine, l'azione degli apparati amministrativi.

2. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali e compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente Statuto al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, agli organi di decentramento, al Segretario Comunale, ai funzionali dirigenti o ai responsabili dei servizi comunali.

3. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale.

4. Salvi casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.

6. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e ne mantiene l'unità di indirizzo, e da SEI assessori, tra i quali uno è investito della carica di Vice Sindaco. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri. Tuttavia gli assessori nominati dal Sindaco possono essere anche tutti cittadini esterni al Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa e professionale. Gli assessori esterni possono partecipare alle adunanze del Consiglio senza diritto di voto e con facoltà di intervento.

7. Il Sindaco può attribuire ai singoli Assessori il compito di sovrintendere a settori omogenei di amministrazione o a specifici progetti per dare impulso alle attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune e per vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

8. Non possono, comunque, far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

ART. 28

STATO GIURIDICO. NOMINA E REVOCA

1. Lo stato giuridico degli Assessori, nonché gli istituti della decadenza, della revoca e della incompatibilità sono stabiliti dalla legge e disciplinati dai regolamenti di organizzazione e funzionamento della giunta comunale.

ART. 29

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono disciplinate nel regolamento di organizzazione e funzionamento della giunta secondo i seguenti indirizzi generali:

- a. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni.
- b. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

c. In caso di assenza o impedimento del Sindaco assume la presidenza il Vicesindaco; in caso di assenza anche i quest'ultimo, gli Assessori esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine dato dall'età.

d. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, esperti tecnici e funzionali invitati da chi presiede a riferire e discutere su particolari problemi.

ART. 30

COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. Le competenze sono stabilite per legge e disciplinate nel regolamento di organizzazione.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

ART. 31

PRINCIPIO DELLA PARTECIPAZIONE

1. Il comune di Rotonda riconosce il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale a concorrere, nei modi stabiliti dallo statuto e dalle norme regolamentari, all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dalla amministrazione, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Ai cittadini ed al popolo è assicurato il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative del comune, secondo i principi e le forme stabilite nello statuto.

3. Il comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti detenuti dall'ente, nonché una informazione completa, accessibile e veritiera sulle proprie attività e sui servizi pubblici locali. Il consiglio comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II

PARTECIPAZIONE POLITICA

ART. 32

LE FORME ASSOCIATIVE

1. Il comune favorisce lo sviluppo e l'attività di volontariato e delle forme associative della propria popolazione, anche su base

di contrada, con interventi che consistono di norma nella messa a disposizione di beni e servizi o altre forme di sostegno reale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati ad associazioni e altre forme associative senza fini di lucro che abbiano richiesto la propria iscrizione in apposito elenco periodicamente aggiornato a cura dell'amministrazione, una cui sezione è riservata alle organizzazioni di volontariato, e sono erogati in conformità ai criteri ed alle modalità predeterminati e pubblicati dall'amministrazione comunale, ai sensi del regolamento dei contributi. Nell'ambito dei predetti criteri il comune specifica con le organizzazioni interessate, anche attraverso convenzioni, il contenuto dei singoli interventi assicurando in ogni caso rinvio al consiglio comunale di una relazione annuale sulle attività svolte da ciascuna associazione e sulla effettiva utilizzazione dei beni o servizi assegnati dalla amministrazione comunale.

3. Le forme associative di cui al comma 2) possono presentare, anche singolarmente, istanze e proposte ai sensi del successivo art. 40, nonché partecipare alle consultazioni disciplinate dal seguente art. 41.

4. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'autonoma espressione di richieste o esigenze delle formazioni sociali nelle competenti sedi istituzionali, il comune può istituire comitati o consulte secondo criteri di rappresentanze o di rappresentatività. Il regolamento provvede a disciplinare la composizione e le attribuzioni, in modo da assicurare la trasparenza e la concreta funzionalità; disciplina in ogni caso, anche valutando la possibilità di svolgerlo su base pluricomunale, le modalità di organizzazione di un servizio per i rapporti con le persone handicappate.

ART. 33

PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'ASSOCIAZIONISMO PRO-LOCO

1. Il comune riconosce alla pro-loco il ruolo di coordinamento e di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici, culturali e turistici che si estrinseca essenzialmente in:

- a) iniziative rivolte a favorire e salvaguardare il patrimonio storico, culturale, folkloristico ed ambientale, nonché la valorizzazione turistica del comune;
- b) iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico ed a migliorare le condizioni generali del soggiorno in loco;
- c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra;
- d) assistenza ed informazione turistica;
- e) attività ricreative.

ART. 34

ASSOCIAZIONI GIOVANILI

1. Il comune promuove la partecipazione dei giovani alla vita amministrativa locale e ne facilita la loro affermazione in ogni

manifestazione a carattere socio-culturale con l'istituzione del consiglio comunale della gioventù.

2. A tal uopo, le associazioni giovanili attive nel territorio esprimono pareri e formulano proposte nelle materie di loro interesse.

CAPO III

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 35

FORME DI COLLABORAZIONE

1. In rappresentanza degli interessi e delle istanze di sviluppo della comunità, il comune concorre alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi, tanto generali quanto settoriali dello stato, della regione, della provincia, del parco nazionale del pollino e della comunità montana e, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

2. Il comune assume ogni opportuna iniziativa di studio, di proposta, di progettazione e sente le componenti sociali, economiche e culturali della collettività, al fine di assicurare il più efficace impiego nel proprio territorio delle risorse di intervento per il mezzogiorno e delle provvidenze destinate dalla CEE alle politiche di sviluppo regionale.

3. Per l'esercizio delle funzioni che possono essere soddisfatte in modo più efficace ed economico in ambiti di azione sovracomunali, il comune promuove e dà attuazione a tutte le necessarie forme di cooperazione con i comuni limitrofi e con gli altri enti pubblici.

4. Il comune può stabilire con i comuni vicini consultazioni periodiche ed organiche per lo studio e la progettazione di iniziative di collaborazione.

5. Il comune si dota di un ufficio speciale per le forme associative e di collaborazione e per gli accordi di programmi.

6. Il comune :

- collabora ai programmi promossi, coordinati ed attuati dalla regione, dalla provincia e dagli altri enti pubblici nel settore economico, commerciale, turistico, sociale, culturale, sportivo ed ambientale;

- formula proposte per la programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;

- formula proposte alla provincia per la predisposizione del piano territoriale di coordinamento e dei piani pluriennali generali o settoriali della provincia, nei modi disciplinati dalle leggi regionali.

7. Per perseguire scopi di pubblica utilità ed in particolare per valorizzare le vocazioni economiche, culturali e sociali della comunità, il comune può stipulare convenzioni e costituire o partecipare a consorzi con soggetti pubblici e privati.

8. I progetti di convenzione con altri comuni o altri enti per svolgere in modo coordinato servizi o funzioni ovvero per la

costituzione o l'adesione a consorzi, sono predisposti dalla giunta che ne riferisce al consiglio.

9. Il comune è rappresentato nei consorzi di cui al comma 8 dal sindaco o suo delegato.

10. Il sindaco, previa deliberazione della giunta e sentito il consiglio comunale, promuove la conclusione di accordi di programma nei casi previsti dalla legge.

11. Ciascun consigliere comunale può avanzare proposte motivate per la promozione di un accordo di programma. Il sindaco in tal caso, sottopone la proposta all'esame della giunta e riferisce in ogni caso al consiglio comunale sulla deliberazione della giunta.

12. Il comune a norma degli artt. 113 e 117 della costituzione può assumere ogni iniziativa per la fusione con i comuni contigui.

ART. 36

VOLONTARIATO

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte a miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

ART. 37

PARI OPPORTUNITÀ FRA UOMO E DONNA

1. Il comune, nel principio di assoluta parità uomo-donna, promuove una politica atta ad eliminare le residue resistenze alla pari dignità di ambo i sessi sia nel campo socio-produttivo che in quello politico e della famiglia, adoperandosi per la piena applicazione della norma costituzionale e, soprattutto, per il rispetto, l'emancipazione e la dignità della donna e della madre.

2. A tal fine potrà essere istituita la commissione per le pari opportunità di cui al 1° comma.

ART. 38

COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

1. Secondo le norme e le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale, sarà costituita la commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, di cui al precedente articolo, che esprimerà il proprio parere su:

a) organizzazione degli orari dei servizi pubblici e privati;

- b) piani occupazionali del comune sia in relazione a fondi permanenti di lavoro che ad occasioni di lavoro temporaneo per realizzare la parità sul lavoro;
- c) condizioni ed iniziative per i soggetti socialmente deboli: infanzia, anziani, tossicodipendenti, ecc.
- d) condizione scolastica sia in riferimento alle qualità abitative sia in riferimento ai metodi didattici.

ART. 39

COMITATI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE

1. Il comune promuove, anche su base di quartiere o di frazione, comitati di rappresentanza, con funzione di consultazione su problemi particolari delle rispettive aree territoriali e delle loro popolazioni, secondo norme e modalità stabilite dal regolamento.
2. I comitati di quartiere o di frazione dovranno concretizzare la rappresentanza di tutti quegli organismi e quelle persone che, localmente, hanno una approfondita conoscenza di determinati campi di attività, al fine di integrare ed arricchire le proposte degli organi amministrativi del comune con l'apporto di specifiche competenze.
3. Esse sono lo strumento di collegamento diretto tra società civile organizzata e gli organi del governo locale.

ART. 40

ATTRIBUZIONI

3. Ai comitati di cui al precedente articolo sono attribuite le seguenti funzioni:
 - emissione di pareri consultivi richiesti dagli organi dell'amministrazione comunale;
 - emissione di rilievi, raccomandazioni e proposte, relative alle attività, ai servizi ed agli atti adottati dal comune. Tali rilievi, raccomandazioni e proposte sono attivati per iniziativa autonoma dei comitati;

ART. 41

INIZIATIVA POPOLARE - ISTANZE - PETIZIONI - PROPOSTE

1. Il popolo e non solo i cittadini, singoli o associati, residenti o comunque operanti nel comune di Rotonda, possono presentare all'amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le modalità ed i termini per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati da apposito regolamento.

ART. 42

CONSULTAZIONE POPOLARE

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'amministrazione ritenga siano di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione residente, estese ad altre categorie di interessati o limitata a frazioni della popolazione in ragione dell'oggetto della consultazione.

2. Le modalità ed i termini della consultazione saranno disciplinate da apposito regolamento che dovrà essere formulato tenendo conto anche dei seguenti principi generali:

- a) convocazione di assemblee popolari;
- b) istituzione o convocazione di consulte che comprendano le associazioni ed i comitati dei cittadini maggiormente rappresentativi a livello locale;
- c) sondaggi di opinione;
- d) questionari;
- e) mezzi informatici o telematici.

ART. 43

REFERENDUM

1. Il Sindaco indice referendum in tutte le materie di competenza comunale e non esclusivamente consultivi, quando lo richieda il consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti o da almeno 500 elettori del comune.

2. I referendum sono indetti e svolti secondo i seguenti indirizzi generali:

- a) il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci;
- b) l'oggetto del quesito deve essere di esclusiva competenza locale, a rilevanza generale interessante Finterà collettività comunale, anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al seguente punto e);
- c) non possono essere indetti referendum per: lo statuto comunale, il regolamento del consiglio comunale, il piano regolatore generale e gli strumenti urbanistici attuativi, il piano regolatore generale sul commercio, ed in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio;
- d) le consultazioni referendarie non possono aver luogo in coincidenza di altre consultazioni elettorali;
- e) il consiglio comunale deve prendere atto della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa;

f) non si procede agli adempimenti del punto e) precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto;

g) il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati all'ente;

h) nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritti al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

3. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure per l'ammissibilità, la revoca del referendum, nonché per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto e la proclamazione del risultato.

CAPO IV

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 44

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è regolata dalla legge, il comune e gli enti dipendenti, sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.

2. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi giuridicamente rilevanti coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dal regolamento comunale.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di esaminare qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

4. la rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che dei soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

5. le modalità; i criteri di svolgimento dei procedimenti amministrativi ed il diritto alla partecipazione degli stessi, sono disciplinati da apposito regolamento.

CAPOV

ACCESSO AGLI ATTI E INFORMAZIONI - DIRITTO DI INFORMAZIONE

ART. 45

ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI

1. Gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti, la cui diffusione possa pregiudicare il

diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese ed il risultato dell'azione amministrativa.

2. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dalle norme dello statuto, e secondo le modalità fissate dal regolamento, il comune di Rotonda garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso agli atti ed alle informazioni detenute dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali, dalle aziende autonome e speciali e dalle istituzioni..

3. in particolare il regolamento di cui al comma I):

a) disciplina l'oggetto dell'accesso, individuando i casi in cui esso è escluso, differito o soggettivamente limitato, osservando il criterio che gli atti preparatori, in ordine ai quali è ammesso l'accesso nel corso dei procedimenti, esprimono la determinazione definitiva del servizio competente ad emanarli;

b) determina le modalità dell'accesso, nel rispetto del principio che il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti da strumenti informatici sono subordinati al previo pagamento dei soli costi;

c) detta le misure organizzatorie idonee a garantire agli aventi titolo l'effettività dell'esercizio dell'accesso.

ART. 46

DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Il comune assicura la più ampia informazione circa l'attività svolta e i servizi offerti dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali, secondo le modalità definite dal regolamento, nel rispetto delle disposizioni di legge.

2. Al fine di assicurare la più ampia informazione ai cittadini, il comune pubblica un notiziario periodico informativo sulle attività comunali che deve rispondere a principi di esattezza, completezza, inequivocabilità e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

3. il regolamento sul diritto di cui al comma 1), definisce le misure organizzative volte a garantire:

a) l'informazione sugli atti detenuti;

b) l'informazione sui servizi, anche consistenti nella erogazione di mezzi finanziari, resi alla collettività, sulle strutture competenti in ordine alla loro prestazione e sulle condizioni a tal fine necessario;

c) l'informazione sugli atti di interesse generale attraverso forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle legali;

d) l'informazione a richiesta degli interessati, sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti.

ART. 47

DIFENSORE CIVICO

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale è istituito l'ufficio del difensore civico.

2. L'attivazione dell'ufficio del difensore civico, le sue funzioni e le modalità di nomina e di intervento dello stesso sono determinate in apposito regolamento comunale secondo i seguenti criteri generali:

3. Il difensore civico è eletto tra persone:

a) di comprovata integrità, autorevolezza, imparzialità ed indipendenza di giudizio;

b) che posseggano i requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale, stabiliti dalla legge e dallo statuto, e non rivestire tale carica nel comune;

c) che non ricoprano incarichi direttivi o esecutivi all'interno di formazioni politiche, OO.SS., associazioni di categoria o ordini professionali;

d) con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati, tra i cittadini residenti nella regione Basilicata, a scrutinio segreto.

4. Il difensore civico:

a) rimane in carica per la stessa durata del consiglio comunale che lo ha eletto esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore;

b) il difensore civico può essere rieletto una sola volta;

c) può cessare ed essere rimosso dalla carica nei casi e secondo le procedure previste dall'apposito regolamento di funzionamento;

d) svolge le sue funzioni gratuitamente, salvo gli eventuali rimborsi spese per missioni compiute per l'espletamento del proprio compito;

e) nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli atti, notizie ed informazioni, consultazione e rilascio di copie da parte degli uffici e servizi del comune, delle istituzioni ed aziende dipendenti secondo tempi e modi previsti nell'apposito regolamento di funzionamento;

f) è tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione dalla carica.

5. l'ufficio del difensore civico ha sede nel palazzo comunale o in altro edificio in locali adeguati per le funzioni che devono essere esercitate a completo carico del comune.

TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

CAPO I
PRINCIPI

ART. 48
OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità nelle procedure.
2. gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri enti.

CAPO II
SERVIZI PUBBLICI

ART. 49
ASSUNZIONE SOPPRESSIONE E REVOCA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolti a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale;
2. servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge.
3. Oltre ai casi previsti dalla legge, spetta al consiglio stabilire, in quanto compatibili, modalità per la modifica, soppressione e revoca dei servizi in atto gestiti.

ART. 50
FORME DI GESTIONE E LORO SCELTE

1. Il comune può gestire i servizi pubblici nelle forme seguenti:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione od una azienda;
 - b) in appalto o concessione a terzi : cooperative, associazioni di volontariato, enti e imprese, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale o a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

d) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;

e) a mezzo di convenzione, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.

3. il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. i poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

5. la proposta di deliberazione consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve in ogni caso adeguatamente specificare in motivazione:

a) la produzione di beni e di attività rivolte alla realizzazione di fini sociali, costituendo l'oggetto del servizio e il relativo collegamento con lo sviluppo economico e civile della comunità locale;

b) la rilevanza sociale riconosciuta all'attività e gli obiettivi economici e funzionali perseguiti;

c) gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dalla medesima amministrazione o ad eventuali modalità collaborative con altri enti locali;

d) i rapporti con i restanti apparati comunali.

6. la proposta di deliberazione consiliare deve inoltre precisare, di volta in volta, in relazione alle diverse forme di modalità di gestione prescelte:

a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale nel caso di concessione a terzi;

b) gli elementi economici ed imprenditoriali dei servizi che richiedono la gestione per azienda speciale;

c) i motivi che rendono preferibile la gestione dei servizi sociali tramite istituzione;

d) le considerazioni, riferite alla natura del servizio che rendono opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati tramite società per azioni;

e) la specifica identificazione delle funzioni o dei servizi destinati ad essere svolti per convenzioni ed i motivi che ne richiedano l'esercizio in forma coordinata;

f) le ragioni per la gestione in forma associata tramite consorzio.

ART. 51

TRASPARENZA NEI SERVIZI PUBBLICI

1. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali, dei consorzi cui partecipa il comune sono tenuti a dettare norme atte a garantire la pubblicità degli atti fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro affidati, ivi compresi gli accordi sindacali aziendali, nonché a prevedere modalità atte ad assicurare il controllo degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.

2. Particolari condizioni di trasparenza, anche aggiuntive rispetto alle modalità stabilite dalla legislazione vigente, sono inoltre dettate dal regolamento della disciplina dei contratti, per la ipotesi di dismissione di servizi pubblici, di concessioni di servizi o costruzioni di opere e di assunzione di partecipazioni azionarie da parte del comune, aziende municipali o società ove la partecipazione comunale sia maggioritaria.

3. Le istituzioni, le aziende, i consorzi non possono sottoscrivere accordi sindacali aziendali senza la preventiva e distinta valutazione, cui è assicurata adeguata pubblicità, delle conseguenze che ne derivano sul piano finanziario e su quello della prestazione resa agli utenti.

4. L'organizzazione e l'esercizio di eventuali servizi gestiti in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

5. Nelle scelte di gestione dei servizi pubblici sociali è riconosciuto titolo preferenziale alla cooperazione ed alle organizzazioni di volontariato.

CAPO III

AZIENDA SPECIALE E ISTITUZIONE

ART. 52

AZIENDA SPECIALE

1. Per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il comune può istituire una o più aziende speciali.

2. L'azienda speciale, ente strumentale del comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è tenuta a svolgere la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, trasparenza ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico.

ART. 53

STATUTO DELL'AZIENDA

1. La delibera del consiglio comunale che istituisce una nuova azienda esprime le valutazioni di natura economico-finanziarie previste dalla legge, conferisce il capitale di dotazione, individua i mezzi di finanziamento ed il personale da trasferire alla azienda.

2. La trasformazione delle aziende speciali esistenti è deliberata dal consiglio comunale.

3. Lo statuto dell'azienda è approvato dal consiglio su proposta del consiglio di amministrazione dell'azienda che rimane in carica fino alla nomina dei nuovi organi.

ART. 54

ORGANI DELL'AZIENDA

1. Sono organi dell'azienda:

- il consiglio di amministrazione;
- il presidente;
- il direttore;
- l'organo di revisione.

ART. 55

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, incluso il presidente, nominati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale di cui al seguente comma 2), fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa che deve essere analiticamente documentata nell'atto di nomina.

2. Il consiglio comunale, prima della nomina del consiglio di amministrazione, delibera su proposta della giunta gli indirizzi generali e gli obiettivi che l'azienda deve perseguire.

3. I candidati a membri del consiglio di amministrazione, all'atto dell'accettazione della candidatura si impegnano, nell'ambito del programma della giunta, a perseguire gli obiettivi e a conformarsi agli indirizzi assegnati all'azienda dal consiglio comunale.

ART. 56

REVOCA O SCIoglimento DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Nei casi di gravi irregolarità o di contrasto con gli indirizzi di cui al comma 1) del precedente articolo, o di ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati ovvero di pregiudizio degli interessi del comune e dell'azienda, il sindaco revoca, con provvedimento motivato, singoli membri del consiglio di amministrazione o l'intero consiglio.

ART. 57

PRESIDENTE E DIRETTORE

1. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione nel proprio seno.

2. Il direttore è nominato dal sindaco, di nonna sulla base di concorso, secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'azienda, che disciplina altresì le ipotesi di revoca.

ART. 58

CONTROLLI INTERNI

1. La composizione e le attribuzioni dell'organo di revisione, nonché le forme e le modalità di verifica della gestione in funzione di supporto ai compiti affidati al direttore, sono disciplinate dallo statuto dell'azienda.

ART. 59

ATTI FONDAMENTALI

1. Sono riservati all'approvazione del consiglio comunale le delibere del consiglio di amministrazione concernenti il piano programma di cui al successivo comma 2), il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo annuale e le variazioni che comportano nuove spese, il conto consuntivo, l'assunzione di mutui, le convenzioni dell'azienda con altri enti locali che comportino parziale o totale estensione del servizio al di fuori del territorio comunale.

2. Il piano programma di cui all'art. 3 della legge n. 153/81 deve indicare annualmente, oltre agli elementi specificati dall'art. 38 del d.p.r. 4/10/86 n. 902, il grado di coerenza tra gli indirizzi di cui ai commi 1,2 e 3 e l'attività svolta nell'esercizio precedente dall'azienda, l'entità e il grado di soddisfacimento degli obiettivi assegnati, le ragioni degli scarti eventualmente registratisi e le misure adottate, o che si intendono adottare, per porvi rimedio.

3. Il consiglio di amministrazione esprime un parere obbligatorio sulle proposte concernenti la determinazione delle tariffe dei servizi o dei tributi destinati alla copertura dei costi dei servizi, relativamente alle conseguenze che queste variazioni hanno sull'equilibrio tra costi, comprensivi della remunerazione del capitale conferito dal comune, e ricavi, il consiglio comunale disattende il parere espresso dall'azienda, con adeguata motivazione, solo in caso di contestazione degli elementi conoscitivi adottati dall'azienda, di copertura di eventuali costi sociali o di provate disponibilità di forme di finanziamento aggiuntive.

4. Fuori dalle ipotesi disciplinate dal presente articolo e dal successivo art. 60, ogni altro atto o deliberazione concernente l'espletamento del servizio pubblico e' riservato all'autonomia gestionale dell'azienda che vi provvede secondo le disposizioni del proprio statuto.

ART. 60

PARTECIPAZIONE DELL'AZIENDA A SOCIETÀ'

1. L'azienda può partecipare o costituire società di capitali per l'espletamento di attività strumentali o di supporto ai servizi pubblici affidati in gestione all'azienda stessa.

2. La partecipazione a società di capitali o la costituzione di società i cui fini sociali coincidano in tutto o in parte con i

servizi affidati alla gestione aziendale è deliberata dal consiglio comunale su proposta del consiglio di amministrazione dell'azienda.

3. Nel caso di cui al comma 2) il consiglio comunale, qualora la partecipazione a società di capitali si riferisca all'intero complesso dei servizi già affidati all'azienda o ad una parte prevalente dei medesimi, è tenuto a deliberare la revoca dell'affidamento all'azienda dei corrispondenti compiti, osservate, in quanto applicabili, le modalità di cui all'art. 85 del D.P.R. 4/10/86, n.902.

ART. 61

VIGILANZA SULLE AZIENDE

1. La vigilanza sulle aziende speciali è esercitata dalla Giunta e da una commissione consiliare formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi consiliari.

2. I compiti della commissione, i rapporti con gli organi dell'azienda, con l'organo di revisione e con gli utenti dei servizi, le udienze conoscitive con eventuale possibilità di contraddittorio tra amministratori comunali, dell'azienda e rappresentanti degli utenti o delle loro associazioni, sono disciplinati da apposito regolamento che stabilisce i casi in cui la seduta della commissione deve essere pubblica.

3. Sono in ogni caso pubbliche le sedute dedicate all'esame annuale del piano - programma, con accesso agli atti da parte dei cittadini secondo quanto previsto dal comma 2) del precedente art. 59.

ART. 62

ISTITUZIONE

1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il comune può prevedere la costituzione di una o più istituzioni, dotate di autonomia gestionale.

2. La delibera del consiglio che costituisce l'istituzione identifica l'ambito di attività e le relazioni con la giunta e il consiglio comunale, conferisce il capitale di dotazione ed individua i mezzi finanziari ed il personale da trasferire alla istituzione.

3. Le istituzioni possono essere costituite dal comune anche sulla base di accordi con altri enti locali per la gestione di servizi pubblici locali di comune interesse. In tal caso, onde favorire gli opportuni coordinamenti, la convenzione può prevedere deroghe alla disciplina recata nell'apposito regolamento.

ART. 63

ORGANI DELL'ISTITUZIONE

1. Sono organi della istituzione:
- il consiglio di amministrazione;
 - il presidente;

- il direttore.

2. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri compreso il presidente ed è eletto, revocato o sfiduciato dal consiglio comunale.

3. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione nel proprio seno.

4. I membri del consiglio di amministrazione ed il presidente percepiscono una indennità che è stabilita nella delibera che costituisce l'istituzione.

5. Il direttore è nominato dal sindaco per un periodo di tempo determinato, e può essere confermato.

6. Per l'incarico di direttore, che può essere scelto anche tra i dipendenti del comune, si provvede mediante contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dall' art. 51, comma 5) della legge 142/90.

ART. 64

PERSONALE

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti della istituzione è regolato dalle norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti comunali, il regolamento dell'istituzione può tuttavia prevedere:

a) modifiche rispetto all'ordinamento del personale comunale riguardanti singoli aspetti della prestazione di lavoro connessi a peculiarità dell'attività svolta, quali l'orario giornaliero, le festività, il lavoro serale o notturno;

b) modalità e forme di utilizzazione di prestazioni offerte da organizzazioni degli utenti, formazioni sociali o altre organizzazioni di cittadini.

2. L'utilizzazione di personale volontario o prestazioni o risorse rese disponibili per iniziativa di organizzazioni degli utenti, formazioni sociali o altre organizzazioni di cittadini è disciplinata mediante convenzioni.

ART. 65

RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI

1. La giunta sottopone ad approvazione del consiglio comunale gli indirizzi generali a cui si deve attenere l'istituzione, il bilancio annuale e pluriennale, gli standards di erogazione dei servizi delle istituzioni, la relazione previsionale e programmatica, il conto consuntivo, le convenzioni con enti locali che comportino l'estensione dei servizi fuori dal territorio comunale.

2. Ogni atto a carattere generale riguardante l'attività ed i servizi dell'istituzione, ivi compresa la predisposizione degli strumenti di previsione contabile, la relazione di previsione e programmatica, il conto consuntivo ed il piano-programma di cui al comma 2) del precedente art. 59, è riservato al consiglio di amministrazione.

3. Il regolamento determina, in ordine agli atti gestionali, le rispettive competenze del presidente e del direttore.

ART. 66

VIGILANZA

1. La vigilanza sulle istituzioni è esercitata dalla giunta comunale, la quale riferisce annualmente al consiglio comunale.

ART. 67

GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

1. Il comune trasferisce alle istituzioni i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei servizi assegnati provvedendo alla copertura, in modo separato, di eventuali costi sociali.

2. Le istituzioni dispongono di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi, che sono deliberate dal consiglio comunale, e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio, tali entrate sono iscritte direttamente nei bilanci delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.

3. Le istituzioni dispongono di autonomia di bilancio ed articolano la loro contabilità in un sistema di previsioni, scritturazioni e rendicontazioni di tipo finanziario, economico e patrimoniale.

4. L'attività finanziaria delle istituzioni può svolgersi in base ad una contabilità di sola cassa, in tal caso, al fine di consentire il consolidamento dei conti a livello comunale, la relazione previsionale e programmatica contiene una previsione di massima delle attività finanziarie espresse in termini di competenza per ciascun anno del triennio.

5. I bilanci e le relazioni previsionali e programmatiche delle istituzioni sono allegati al bilancio comunale assieme ad un documento riassuntivo che consolida i conti complessivi dell'ente.

CAPO IV

ALTRE FORME

ART. 68

CONCESSIONI DI PUBBLICI SERVIZI E GESTIONE ASSOCIATA

1. Salvo non diversamente stabilito dalla legge ed al fine di evitare condizioni di ingiustificata disparità di trattamento, o di insufficiente trasparenza nella gestione del servizio, l'organo competente può subordinare il rilascio della concessione di pubblico servizio locale da parte dell'amministrazione comunale alla specificazione di una durata di tempo non superiore a cinque anni, alla esclusione del rinnovo della concessione in forma tacita al momento della scadenza, al frazionamento della gestione del servizio fra più concessionari operanti in aree distinte del territorio comunale.

2. il comune può stipulare convenzioni con altri enti locali, loro aziende ed istituzioni per la gestione di determinati servizi, prevedendo anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato degli enti partecipanti.

3. Il Comune può individuare gli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi da realizzarsi anche attraverso l'unione di comuni al fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni. Lo statuto individua gli organi dell'unione, le modalità per la loro costituzione e d individua, altresì, le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

ART. 69

PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ' PER AZIONI

1. Il comune può promuovere la costituzione di società per azioni per la gestione di un servizio pubblico locale.

2. La deliberazione consiliare, oltre agli elementi indicati al precedente art. 50 , commi 1, lettera d) e commi 2) e 3), deve allegare uno schema di convenzione da stipularsi, successivamente alla costituzione, con la società a cui è affidata la gestione del servizio.

TITOLO V

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I

UFFICI E PERSONALE

ART. 70

PRINCIPI GENERALI DELL'ORGANIZZAZIONE

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi, ispirato a criteri di economicità ed autonomia operativa, persegue gli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi comunali elettivi; riflette un sistema di gestione organizzativa attuata mediante il concorso partecipato fra gli organi di governo e di gestione; in particolare e' informato ai seguenti principi:

a) l'attività meramente gestionale del comune, nel rispetto della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo, e funzione di gestione amministrativa; è affidata alla struttura burocratica dell'ente, al cui vertice è posto il segretario comunale;

b) in attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale, delle direttive del sindaco, dei provvedimenti della giunta comunale e del segretario comunale e/o del direttore generale, spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi in cui si articola la struttura dell'ente, adottare e sottoscrivere tutti gli atti vincolati e/o comportanti esercizio di mera discrezionalità tecnica, tranne quelli espressamente riservati al sindaco, al direttore generale, se previsto, al segretario comunale , dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti;

c) eventuali atti a carattere provvedimentale assumeranno la forma della "determinazione", secondo le modalità fissate dal regolamento;

d) il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini.

2. L'azione amministrativa deve tendere:

a) al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni;

b) alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi e delle procedure;

c) al contenimento dei costi;

d) all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore dei cittadini;

e) all'organizzazione del lavoro non più per singoli atti bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

f) all'analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

g) all'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

h) al superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

3. a tal fine il comune di Rotonda assume come metodi la formazione e la valorizzazione del proprio apparato burocratico, e l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati, disciplina, inoltre, ove ammesso dalla legge, i casi in cui è possibile bandire concorsi riservati a candidati in servizio presso l'ente ove questi necessiti di particolare professionalità acquisita all'interno dell'ente medesimo.

4. per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa si provvede di norma mediante conferenze di servizi ed il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali. In base alle risultanze ed alle valutazioni acquisite dall'ufficio preposto al controllo economico di gestione, il Sindaco, sentita la commissione consultiva, avanza proposte operative sulle metodologie di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle unità operative e delle procedure.

5. La complessiva dotazione organica degli uffici è determinata annualmente unitamente agli indirizzi per l'avvio delle procedure concorsuali, per la costituzione dei rapporti di lavoro e per l'assegnazione delle risorse umane agli uffici stessi, anche mediante mobilità interna ed esterna. Tale determinazione viene effettuata sulla base dei programmi, delle disponibilità finanziarie e delle risultanze del controllo di gestione, sentita la commissione consultiva ed informate le OO.SS.

ART. 71

REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le

responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.

3. Il regolamento, inoltre:

- a) determina l'organigramma delle dotazioni di personale;
- b) definisce l'articolazione ed il funzionamento della struttura secondo i criteri innanzi stabiliti;
- c) prevede le modalità di assegnazione del personale agli uffici ed ai servizi;
- d) definisce le responsabilità dei dipendenti nell'ambito della loro autonomia decisionale;
- e) prevede il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, di natura privatistica, l'attribuzione e la definizione degli incarichi di collaborazione esterna e' di competenza del Sindaco, previa adozione da parte della giunta comunale della deliberazione a contrattare contenente assunzioni di impegno di spesa.

ART. 72

STRUTTURA

1. La struttura organizzativa dell'ente, in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale nonché alle proprie dimensioni, si snoda secondo uno schema organizzativo flessibile, articolato per funzioni omogenee, con dovere di collaborazione, di interscambio e sussidiarietà.

2. Le aree o i settori sono individuati dalla giunta secondo uno schema che si richiami a quanto stabilito nel precedente comma ed approvato dal consiglio comunale, capace di corrispondere dinamicamente ai programmi approvati dal consiglio ed ai progetti stabiliti dalla giunta.

3. I dirigenti dei singoli settori o servizi possono rappresentare l'Ente in giudizio nel rispetto della vigente normativa nella materia di propria competenza.

ART. 73

PERSONALE

1. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle

strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

4. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale, disciplinando:

- la dotazione organica del personale;
- le procedure per l'assunzione e cessazione dal servizio;
- l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- le modalità di funzionamento della commissione di disciplina.

5. Il comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

ART. 74

DIRETTORE GENERALE

1. Il sindaco, previa delibera della giunta municipale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3. Quando non risultino stipulate le convenzioni di cui al comma 1); le relative funzioni possono essere conferite al Segretario comunale.

4. La durata dell'incarico non può eccedere in nessun caso quella del mandato elettorale del sindaco

ART. 75

COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Le funzioni del direttore generale sono regolamentati dall'apposito regolamento degli uffici e dei servizi.

ART. 76

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi e le loro funzioni sono individuati e regolamentati nel regolamento di organizzazione.

ART. 77

INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. Il Comune potrà prevedere nell'apposito regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, con i limiti e le modalità previste dalla legge, l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di personale dirigenziale o di alta specializzazione

e rassegnazione a questi della titolarità degli uffici e dei servizi

2. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge e non possono eccedere il periodo del mandato elettorale del Sindaco.

ART. 78

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il Comune può prevedere nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata che non potrà essere superiore alla durata del programma e, comunque eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 79

UFFICI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge; costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

ART. 80

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici e, previa deliberazione di Giunta, può essere nominato dal Sindaco direttore generale.

ART. 81

FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Le funzioni del segretario comunale sono stabilite dalla legge e disciplinate nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

ART. 82

IL VICE SEGRETARIO

1. Svolge funzioni vicarie e di ausilio al segretario comunale, affiancandolo nello svolgimento della generale e particolare attività amministrativa affidatagli nonché sostituendolo nei casi di vacanza o assenza.

2. L'assunzione, lo status giuridico ed economico del vice segretario sono disciplinati dal regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e servizi.

CAPO II

LA RESPONSABILITÀ'

ART. 83

RESPONSABILITÀ VERSO IL COMUNE

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il sindaco, il segretario comunale, ed il direttore generale, se nominato responsabili di settore e di servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità, ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale, direttore generale, se nominato o da un responsabile di settore la denuncia è fatta a cura del sindaco.

ART. 84

RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore generale, se nominato, ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle loro funzioni conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o grave colpa, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario, dal direttore generale, se nominato o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo

ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore od il dipendente, siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti o operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 85 **RESPONSABILITÀ' DEI CONTABILI**

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO VI **ORDINAMENTO FINANZIARIO**

CAPO I **FINANZA E CONTABILITÀ'**

ART. 86 **FINANZA LOCALE**

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

2. Il comune ha, altresì, autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali ed ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

3. L'ordinamento contabile del comune è disciplinato da apposito regolamento che il consiglio delibera nel rispetto delle disposizioni di legge espressamente rivolte agli enti locali ed in conformità alle norme dettate dal presente titolo.

4. Il comune adotta una contabilità di tipo finanziario, economico e patrimoniale, articolata in un sistema di previsioni, rilevazioni e rendicontazioni in cui i fatti gestionali sono considerati per il rilievo che essi presentano in termini di acquisizione ed impiego di risorse finanziarie, nonché di costi e ricavi che ne conseguono e di modifiche derivanti per il patrimonio dell'ente.

5. Gli strumenti di previsione contabile sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio-economica del comune. I relativi atti sono deliberati contestualmente agli atti di programmazione, in modo da assicurare corrispondenza tra impiego dei mezzi e risultati da perseguire.

6. Ferme restando le disposizioni del successivo articolo gli strumenti di previsione contabile ed i connessi atti di programmazione sono esaminati ed approvati dal consiglio, nei modi e forme e con gli effetti di cui ai regolamenti del consiglio e di contabilità.

ART. 87

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune si uniforma alle disposizioni di leggi vigenti in materia ed al regolamento di contabilità.

ART. 88

ATTIVITÀ CONTRATTUALE

1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di impegni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate ed alle locazioni.

2. Il comune, per le attività di cui al 1° comma, si attiene anche alle procedure previste dalla normativa della comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

3. La disciplina contrattuale è prevista in apposito regolamento.

ART. 89

REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore dei conti, eletto dal consiglio comunale, secondo modalità e criteri previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità che ne disciplina, anche la durata dell'incarico, la competenza, le funzioni, le incompatibilità, i motivi di revoca e di decadenza.

2. Il compenso e le indennità dovute sono stabilite dalla legge.

ART. 90

CONTABILITÀ ECONOMICA E CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il regolamento di contabilità detta norme sui contenuti, le modalità e gli effetti del controllo interno e di quello di gestione per la rilevazione contabile dei costi degli uffici e dei servizi.

2. La rilevazione contabile dei costi prevede:

a) la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità operative onde pervenire alla valutazione della efficienza e della efficacia della spesa articolata per uffici, servizi e programmi.

b) L'elaborazione di indici di produttività.

3. La giunta comunale può individuare centri di costo per i quali attivare specifiche forme di rilevazione anche temporanee.

CAPO II
PROPRIETÀ COMUNALE

ART. 91
AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. I beni appartenenti al comune che sono assoggettati al regime di demanio pubblico costituiscono il patrimonio del comune stesso.
2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata, in quanto destinati ad un servizio pubblico o rivestono un carattere pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale, in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni. In essi sono inclusi anche quei beni immobili: edifici scolastici che per cessazione dello scopo per il quale furono costruiti possono essere alienati.

ART. 92
INVENTARIO

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni comunali - demaniali e patrimoniali - ; da rivedersi annualmente; secondo quanto stabilito dalle norme in materia.
2. L'inventario è da rivedersi annualmente, con responsabilità, unitamente al Segretario o al direttore generale, se nominato, del ragioniere del comune sull'esattezza dello stesso, delle successive aggiunte e modificazione e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
3. Sarà compilato l'inventario per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici per cui si deve fare riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

TITOLO VII
FORME NORMATIVE

ART. 93
STATUTO

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.
2. Il presente statuto è suscettibile di successive modifiche, integrazioni od abrogazione totale.

3. Le norme integrative e modificative dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati (art. 4 - comma 3 - legge 142/90).

4. Le delibere di revisione dello statuto sono approvate dal consiglio, con le modalità di cui al comma precedente, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dall'ultima modifica od integrazione, salvo i casi di modifiche legislative.

5. Le modifiche allo statuto possono essere proposte al consiglio:
a) a seguito di deliberazione adottata dalla giunta municipale o su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati all'ente;
b) le proposte di modifica volte all'abrogazione dello statuto o di talune delle sue norme devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di altre sue norme;

c) il sindaco cura rinvio a tutti i consiglieri delle proposte predette e dei relativi allegati almeno trenta giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

6. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

7. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisce il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

8. Lo statuto e le sue modificazioni entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, devono essere pubblicizzati in forme tali che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

9. Con periodicità almeno biennale il consiglio comunale, sulla base di una relazione del sindaco, valuta , in apposita seduta, la adeguatezza delle norme statutarie in rapporto all'evoluzione delle esigenze del comune e della sua comunità e alla dinamicità del quadro legislativo di riferimento.

ART. 94

REGOLAMENTI

1. Il consiglio comunale approva, modifica ed abroga i regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto di propria competenza proposti dalla giunta o dagli uffici e servizi; detta gli indirizzi generali per quelli di competenza della giunta municipale.

2. I regolamenti di competenza consiliare, una volta approvati, resteranno pubblicati per 15 giorni all'albo pretorio del comune. Una volta ottenuto il visto di legittimità da parte del co.re.co. sulla delibera di approvazione, e trascorso il periodo di pubblicazione, lo stesso sarà ripubblicato all'albo pretorio del

comune per altri 15 giorni e diventerà esecutivo alla scadenza di detta seconda pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto nella stessa deliberazione consiliare di approvazione, esecutiva nelle forme di legge.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 95

TERMINI PER I REGOLAMENTI

1. Il consiglio comunale approva e adegua, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto, tutti i regolamenti previsti dallo stesso, esclusi quelli il cui termine è stabilito dalla legge.

2. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme di quelli adottati dal comune secondo la precedente legislazione che non risultino incompatibili con le leggi e lo statuto.

ART. 96

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente statuto, adottato e/o adeguato ai sensi di legge e sottoposto a controllo, dopo l'espletamento del controllo viene pubblicato nel B.U.R. della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo stesso entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme precedenti.

INDICE

TITOLO I PARTE GENERALE _____	pag. 2
TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE _____	pag. 6
CAPO I ORGANI DEL COMUNE _____	pag. 6
CAPO II CONSIGLIO- COMMISSIONI- CONSIGLIERI _____	pag. 7
CAPO III ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO _____	pag. 8
CAPO IV IL SINDACO _____	pag.12
CAPO V LA GIUNTA _____	pag.15
TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI _____	pag.17
CAPO I PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO _____	pag.17
CAPO II PARTECIPAZIONE POLITICA _____	pag.17
CAPO III FORME ASSOCIATIVE- ACCORDI DI PROGRAMMA _____	pag.19
CAPO IV PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMM.VO _____	pag.23
CAPO V ACCESSO AGLI ATTI- DIRITTO DI INFORMAZIONE _____	pag.23
TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA _____	pag.26
CAPO I PRINCIPI _____	pag.26
CAPO II SERVIZI PUBBLICI _____	pag.26
CAPO III AZIENDA SPECIALE E ISTITUZIONE _____	pag.28
CAPO IV ALTRE FORME _____	pag.33
TITOLO V ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO _____	pag.34
CAPO I UFFICI E PERSONALE _____	pag.34
CAPO II LA RESPONSABILITÀ _____	pag.39
TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO _____	pag.40
CAPO I FINANZA E CONTABILITA' _____	pag.40
CAPO II PROPRIETÀ COMUNALE _____	pag.42
TITOLO VII FORME NORMATIVE _____	pag.42
TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI _____	pag.44

IL SINDACO
- DR.GIOVANNI PANDOLFI-

IL SEGRETARIO COMUNALE
- DR. MARIO OSVALDO BONAFINE -